



Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza concernente l'adeguamento del diritto federale nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale

del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono abrogati:

Ordinanza del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni¹

Ordinanza del 18 dicembre 1974 sulla convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sul reddito e sulla sostanza (Imposizione dei confinanti)²

Decreto federale del 28 marzo 1952 concernente l'esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza (Rimborso delle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali)³

II

¹ RU 1962 1702, 1974 1960, 2006 4705, 2007 4477, 2017 3343

² RU 1974 2131

³ RU 1952 333, 1967 767, 2006 4705

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 22 agosto 1967⁴ sul computo di imposte alla fonte estere

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021⁵ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,

Art. 23

Abrogato

2. Ordinanza del 22 dicembre 2004⁶ concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021⁷ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare la doppia imposizione (convenzioni di doppia imposizione) e di altri trattati internazionali aventi parimenti per oggetto l'imposizione dei dividendi (altri trattati internazionali),

3. Ordinanza del 14 novembre 2007⁸ concernente la convenzione svizzero-sudafricana di doppia imposizione

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021⁹ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione dell'8 maggio 2007¹⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Convenzione),

⁴ RS **672.201**

⁵ RS ...; FF **2021** 1497

⁶ RS **672.203**

⁷ RS ...; FF **2021** 1497

⁸ RS **672.911.81**

⁹ RS ...; FF **2021** 1497

¹⁰ RS **0.672.911.82**

4. Ordinanza del 30 aprile 2003¹¹ concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021¹² concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della convenzione dell'11 agosto 1971¹³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (convenzione),

5. Ordinanza del 29 ottobre 2008¹⁴ concernente la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Cile

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021¹⁵ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in esecuzione della Convenzione del 2 aprile 2008¹⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),

6. Ordinanza del 21 maggio 2008¹⁷ concernente la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Colombia

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021¹⁸ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione del 26 settembre 2007¹⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),

11 RS **672.913.610**

12 RS ...; FF **2021** 1497

13 RS **0.672.913.62**

14 RS **672.924.51**

15 RS ...; FF **2021** 1497

16 RS **0.672.924.51**

17 RS **672.926.31**

18 RS ...; FF **2021** 1497

19 RS **0.672.926.31**

7. Ordinanza del 18 dicembre 1974²⁰ sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Danimarca (Imposta sul reddito e sulla sostanza)

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021²¹ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,

Art. 1 cpv. 1

¹ Lo sgravio delle imposte su dividendi e interessi previsto negli articoli 10 e 11 della Convenzione del 23 novembre 1973²² tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Convenzione) è concesso dalla Svizzera sotto forma di rimborso dell'imposta preventiva.

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ L'avente diritto residente in Danimarca deve chiedere il rimborso dell'imposta preventiva utilizzando il modulo previsto a questo scopo. Il diritto al rimborso dell'imposta preventiva si estingue se la domanda non è presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

² Il richiedente deve inoltrare la domanda in due copie al Ministero danese delle finanze (Skattedepartementet) o all'autorità da questo designata.

Art. 3 cpv. 2 e 3

² Se respinge la domanda, in tutto o in parte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni lo comunica al richiedente.

³ Se non è d'accordo in merito a quanto comunicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e la controversia non può essere composta in altro modo, il richiedente può chiedere una decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 5 cpv. 1

¹ I residenti della Svizzera possono chiedere il rimborso dell'imposta danese riscossa sui dividendi utilizzando il modulo previsto a questo scopo.

²⁰ RS **672.931.41**

²¹ RS ...; FF **2021** 1497

²² RS **0.672.931.41**

8. Ordinanza del 6 settembre 2006²³ concernente la convenzione svizzero-spagnola di doppia imposizione

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021²⁴ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione del 26 aprile 1966²⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Convenzione),

9. Ordinanza del 15 giugno 1998²⁶ concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021²⁷ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in esecuzione dell'articolo 25 capoverso 5 della convenzione del 2 ottobre 1996²⁸ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (convenzione),

Art. 3 cpv. 4 e 5

³ Se respinge la domanda, in tutto o in parte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni lo comunica al richiedente.

⁴ Se non è d'accordo in merito a quanto comunicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni e la controversia non può essere composta in altro modo, il richiedente può chiedere una decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

10. Ordinanza del 23 agosto 2006²⁹ concernente la convenzione svizzero-finlandese di doppia imposizione

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021³⁰ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;

- 23 RS **672.933.21**
- 24 RS ...; FF **2021** 1497
- 25 RS **0.672.933.21**
- 26 RS **672.933.61**
- 27 RS ...; FF **2021** 1497
- 28 RS **0.672.933.61**
- 29 RS **672.934.51**
- 30 RS ...; FF **2021** 1497

in esecuzione della Convenzione del 16 dicembre 1991³¹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),

11. Ordinanza del 15 ottobre 2008³² concernente la Convenzione svizzero-britannica di doppia imposizione

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021³³ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione dell'8 dicembre 1977³⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Convenzione),

12. Ordinanza del DFF del 26 settembre 2017³⁵ concernente la compensazione secondo la Convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 2021³⁶ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,

13. Ordinanza del 19 ottobre 2005³⁷ concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione

Ingresso

visto l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2021³⁸ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale; in esecuzione della Convenzione del 7 settembre 1987³⁹ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),

31 RS **0.672.934.51**

32 RS **672.936.71**

33 RS ...; FF **2021** 1497

34 RS **0.672.936.712**

35 RS **672.951.4**

36 RS ...; FF **2021** 1497

37 RS **672.959.81**

38 RS ...; FF **2021** 1497

39 RS **0.672.959.81**

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr